



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2018, n. 3
Modificazioni della legge provinciale sul volontariato 1992

RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1 - Sostituzione del titolo della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

Non genera impatto finanziario.

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale sul volontariato 1992

Genera impatto finanziario: l'articolo 2 prevede l'istituzione della banca dati informatica del volontariato della provincia di Trento. La Provincia provvede alla relativa realizzazione e gestione, anche in collaborazione con gli organismi di secondo livello rappresentativi delle organizzazioni di volontariato o con le fondazioni operanti in favore del volontariato. I conseguenti oneri, tenuto conto anche della possibilità di appoggiarsi parzialmente sul sistema informativo delle politiche sociali, possono essere stimati in circa euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a carico della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla copertura di tali maggiori oneri si provvede, con l'articolo 4 della legge in esame, tramite l'utilizzo degli accantonamenti sui fondi di riserva.

Art. 3 – Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge provinciale sul volontariato 1992

Genera impatto finanziario: l'articolo 3 dispone che la Provincia, anche in collaborazione con gli organismi di secondo livello rappresentativi delle organizzazioni di volontariato o con le fondazioni operanti in favore del volontariato, costituisce una piattaforma informatica del volontariato. A tal fine può essere stimata una spesa di circa euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a carico della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla copertura di tali maggiori oneri si provvede, con l'articolo 4 della legge in esame, tramite l'utilizzo degli accantonamenti sui fondi di riserva.